

La tassa automobilistica per gli autoveicoli è una **tassa di possesso**, quindi, anche in assenza di utilizzo, deve essere versata da chi risulta essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico per i veicoli in esso iscritti e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli e degli autoscafi dai predetti registri.

In caso di residenza in Friuli Venezia Giulia la domanda può essere presentata o spedita a mezzo posta all'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

TERMINI

Il rimborso può essere chiesto **entro il 31 dicembre del terzo anno** successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento non dovuto.

AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITA'



Sul sito dell'Agenzia è disponibile una **guida fiscale** sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità che dedica un intero capitolo alle agevolazioni per il settore auto.

Tutti i moduli, servizi e documenti citati sono reperibili sul sito Internet regionale dell'Agenzia delle Entrate FVG (friuliveneziaquiulia.agenziaentrate.it), seguendo il percorso Servizi > Tasse Automobilistiche

LE TASSE AUTOMOBILISTICHE IN FRIULI VENEZIA GIULIA



CALCOLI E PAGAMENTI

Sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) è possibile **calcolare** il bollo auto, inserendo i **Kw/Cv** del veicolo oppure la **targa** (in questo caso, il software determina anche eventuali sanzioni e interessi). Nel caso del Friuli Venezia Giulia è anche possibile controllare i **pagamenti effettuati** presso gli intermediari abilitati.

Il pagamento del bollo auto può avvenire presso:

- * tabaccai Lottomatica
- * delegazioni ACI
- * uffici postali (compilando il conto corrente postale n. 4341 intestato a Regione Friuli Venezia Giulia - Uff. Registro Conc. Gov. – Roma).

ATTO DI ACCERTAMENTO

L’Agenzia delle Entrate, qualora il pagamento del tributo non risulti effettuato nella misura e nei termini previsti, provvede a notificare al contribuente l’atto di accertamento.

Il contribuente, constatata la legittimità di quanto richiesto, deve procedere al versamento, mediante **modello F23** allegato all’atto, entro sessanta giorni dalla sua notifica.

Se, viceversa, non ritiene valido, in tutto o in parte, il contenuto dell’atto, può attivare la c.d. **autotutela**, producendo apposita istanza e allegando la documentazione idonea per ottenerne l’annullamento o la rettifica.

Un fac-simile della predetta istanza è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso tutti gli uffici territoriali.

RIMBORSI

Il **modulo** per richiedere il rimborso è disponibile sul sito dell’Agenzia o presso gli uffici.

Documentazione da allegare all’istanza di rimborso

1. In caso di doppio pagamento

- * originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
- * fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato correttamente
- * fotocopia della carta di circolazione

2. In caso di pagamento in eccesso

- * fotocopia della ricevuta di versamento del bollo pagato in eccesso
- * fotocopia della carta di circolazione

3. In caso di versamento non dovuto

- * originale della ricevuta di versamento del bollo da rimborsare
- * fotocopia dell’atto (con data antecedente al periodo di copertura del bollo versato) da cui risulti che il pagamento non è dovuto (es. denuncia di furto, perdita di possesso presentata al PRA, attestato di esenzione rilasciato dal ministero delle Finanze, etc.).

UFFICI COMPETENTI

La gestione delle tasse automobilistiche è affidata alle Regioni. Fanno eccezione il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna e la Sicilia, per le quali è competente l’Agenzia delle Entrate, in particolare gli Uffici Territoriali. La competenza viene fissata in base alla residenza del contribuente, soggetto passivo del tributo, al momento del primo giorno del periodo fiscale dovuto.